

COMUNE DI MILANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 1992 con deliberazione n. 103 e successivamente modificato ed integrato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 dell'11.12.2000
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.5.2005

INDICE

TITOLO I PARTE GENERALE

	Pagina
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 Principi.....	2
Art. 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali.....	3

TITOLO II FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 4 (*) Criteri per la scelta del contraente.....	4
Art. 5 (*) Asta pubblica.....	5
Art. 6 (*) Licitazione privata.....	6
Art. 7 Appalto – concorso.....	8
Art. 8 (*) Trattativa privata.....	10
Art. 8 bis (**) Appalto e concessione.....	11
Art. 9 Concessione di lavori pubblici.....	12
Art. 10 Deliberazione a contrattare.....	13
Art. 11 Durata dei contratti e divieto di cessione.....	14
Art. 12 Elementi particolari dei contratti per opere pubbliche e forniture	15
Art. 13 Requisiti per concorrere alle gare.....	16
Art. 14 Criteri generali di aggiudicazione.....	17
Art. 15 Commissione per la gara mediante asta pubblica o licitazione privata e per la trattativa privata.....	19
Art. 16 Verbale di gara mediante licitazione privata.....	20
Art. 17 Commissione per l'appalto concorso.....	21
Art. 18 Stipulazione e rogazione dei contratti.....	22
Art. 19 Adempimenti per la stipulazione dei contratti.....	23

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 20	Il programma di opere pubbliche.....	24
Art. 21	Disciplina.....	25
Art. 22	Subappalto.....	26
Art. 23	Progettazione.....	27
Art. 24	Direzione dei lavori.....	28
Art. 25	Collaudo.....	29

TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE FORNITURE E DEGLI APPALTI DI SERVIZI

Art. 26 (***)	Disciplina.....	30
Art. 27	Elementi particolari relativi alle forniture e agli appalti di servizi	31
Art. 28 (*)	Contratti per spese di funzionamento.....	32

TITOLO V REGOLAMENTAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' CHE COMPORTANO LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 29	Disciplina.....	33
----------------	-----------------	----

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 30	Disposizioni che regolamentano i rapporti contrattuali.....	35
Art. 31 (*)	Entrata in vigore.....	36
Art. 32	Verifica del regolamento di disciplina dei contratti.....	37

(*) Articoli modificati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 140/2000
 (**) Articolo aggiunto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 140/2000
 (***) Articolo modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27/2005

TITOLO I

PARTE GENERALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune di Milano ed ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per una corretta e trasparente gestione dell'attività negoziale.

Le norme del presente regolamento si applicano agli appalti di opere pubbliche, all'affidamento di forniture e servizi, ai contratti aventi per oggetto diritti reali.

Ad ogni altra attività economica o sociale che comporti la costituzione di un rapporto contrattuale, le norme del presente regolamento si applicano se compatibili con la specifica materia.

ART. 2 PRINCIPI

Il Comune informa la propria attività negoziale ai principi:

- 1) di imparzialità e trasparenza per l'attuazione dei quali sarà predisposto apposito regolamento che disciplinerà, tra l'altro, quanto prescritto dall'art.59 dello Statuto, prevedendo specifici obblighi per le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune, ovvero che stipulino con esso contratti e convenzioni;
- 2) di massima efficacia dell'azione amministrativa correlata alla maggiore economicità;
- 3) di massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in relazione all'interesse pubblico perseguito;
- 4) di massima efficienza dell'azione amministrativa mediante una adeguata disciplina dei tempi, metodi e modalità dell'azione burocratica;
- 5) di responsabilità diretta dei dirigenti e funzionari, ai sensi della legge 241/90;
- 6) di completezza della pubblicità di tutte le procedure;
- 7) di grande determinazione nel perseguire l'interesse sostanziale dell'Amministrazione enunciato negli atti deliberativi con congruità di motivazioni.

ART. 3
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI
E NORME SPECIALI

Il Comune nello svolgimento dell'attività negoziale si attiene alle norme legislative e regolamentari in materia che disciplinano l'attività dello Stato, nonché alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

Gli appalti e le forniture sono regolati anche dal Capitolato generale e dai singoli capitolati speciali o dai disciplinari specifici portanti norme integrative, alla condizione che tali norme non siano in contrasto con quelle del presente regolamento.

TITOLO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

ART. 4 (*)

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Il Comune osserva sistemi di scelta del contraente ammessi dalle vigenti leggi in materia e si attiene, per quanto riguarda i contratti a rilevanza comunitaria, alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

Le modalità di scelta dei contraenti devono tendere a garantire il risultato più vantaggioso per il Comune nell'interesse della collettività.

Per i contratti dai quali derivi un'entrata per il Comune, i sistemi ordinari di contrattazione sono l'asta pubblica e la licitazione privata. Può, tuttavia, essere adottata la trattativa privata ove sussistano particolari motivi o gli importi presunti siano contenuti nei limiti di cui all'art. 8.

I contratti dai quali derivi una spesa sono, di regola, stipulati a seguito di asta pubblica o di licitazione privata, salvo che per particolari oggetti non si ritenga di ricorrere all'appalto-concorso.

Per le opere pubbliche l'appalto-concorso è ammesso nei casi previsti e con le modalità indicate dall'art. 20, punto 4 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche.

La trattativa privata è ammessa nei casi previsti dall'art. 8.

ART. 5 (*) ASTA PUBBLICA

L'asta pubblica è il sistema di gara attraverso il quale il Comune si rivolge al pubblico, consentendo a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione di presentare la loro offerta.

Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) adozione della determinazione a contrattare;
- b) pubblicazione dell'avviso e del bando di gara;
- c) ammissione dei concorrenti;
- d) effettuazione dell'incanto;
- e) aggiudicazione dell'asta.

Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

I metodi e le procedure per l'espletamento dell'asta pubblica sono dettati dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e dalle altre leggi vigenti in materia, fatta avvertenza che nel caso si adotti il metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara e l'aggiudicazione sono quelle proprie dell'appalto-concorso.

Si può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida quando sia previsto nella determinazione a contrattare e nel bando di gara.

Le spese di pubblicità del bando e dell'avviso di gara sono a carico della Amministrazione.

Per i contratti a rilevanza comunitaria si applica per l'asta pubblica, anche in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

ART. 6 (*) LICITAZIONE PRIVATA

La licitazione privata costituisce, come l'asta pubblica, una forma di contrattazione ordinaria per i contratti dai quali derivi una spesa per il Comune.

La licitazione è il sistema di gara mediante il quale l'ente appaltante sulla base di un proprio progetto esecutivo si rivolge ad imprese o ditte che ne hanno fatto richiesta e che possiedono i requisiti previsti dal bando e/o avviso, invitandole a presentare le loro offerte per l'acquisizione di un appalto di opere pubbliche o di una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione del provvedimento autorizzativo;
- b) pubblicazione dell'avviso di gara e del bando di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio da parte dei concorrenti delle offerte corredate della documentazione richiesta;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione;
- g) procedura per la valutazione dell'offerta anomala, quando prevista dalla vigente normativa.

Nel caso in cui la licitazione privata si svolga col metodo di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara e l'aggiudicazione sono quelle proprie dell'appalto-concorso.

Il bando e l'avviso di gara devono essere redatti secondo le disposizioni previste dalle vigenti norme.

Gli inviti debbono essere diramati entro il termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e la gara deve essere espletata con la massima tempestività.

Le offerte, con i documenti richiesti nella lettera di invito, devono essere trasmesse nel luogo indicato dal bando e/o avviso di gara o nella lettera di invito.

Non sono ammesse offerte per telegramma o telefax ovvero espresse in modo indeterminato.

Le offerte condizionate sono nulle.

Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello in cifra è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida quando sia previsto nella determinazione a contrattare e nel bando di gara.

Le spese di pubblicità del bando e dell'avviso di gara sono a carico della Amministrazione.

Per i contratti a rilevanza comunitaria si applica per la licitazione privata, anche in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

ART. 7 APPALTO – CONCORSO

L'appalto-concorso è il sistema mediante il quale le ditte ammesse alla gara sono invitate a presentare, nel rispetto delle condizioni previste nel bando, un progetto o una soluzione tecnico-operativa con la indicazione del prezzo richiesto per l'esecuzione.

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando si tratti di lavori o forniture o servizi che richiedano particolare complessità tecnica, o scientifica o siano di particolare pregio artistico o le cui caratteristiche tecniche non possano essere rigidamente prefigurate.

Il bando e l'avviso di gara devono essere redatti secondo le disposizioni previste dalle vigenti norme.

Previo indicazione da parte del Comune degli elementi generali dell'oggetto dell'appalto-concorso, le imprese sono invitate a presentare entro un termine preciso, nei modi e nelle forme stabiliti nel bando e/o avviso di gara, i progetti tecnici e le modalità tecnico-economiche alle quali siano disposte ad eseguire l'appalto.

Scaduto tale termine la Commissione giudicatrice, costituita come al successivo art. 17 procede all'esame delle offerte con la relativa documentazione, formulando una graduatoria, tenuto conto degli elementi economici e tecnici rilevati.

Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

I lavori di eventuali sottocommissioni dovranno in ogni caso essere approvati con la presenza di tutti i componenti.

La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione dell'appalto-concorso. La Commissione può anche esprimere il parere che nessuno dei progetti e nessuna delle offerte presentati sia meritevole di accettazione.

La Commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche e relative a ciascuna di esse.

Il parere della Commissione non è vincolante per l'Amministrazione, che può non procedere all'aggiudicazione relativa sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla Commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Di norma, nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione dei progetti o per la fornitura di campioni presentati, salvo che ciò non sia previsto nel bando.

Per i contratti a rilevanza comunitaria si applica, nel ricorso all'appalto-concorso, anche in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

ART. 8 (*)

TRATTATIVA PRIVATA

La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando il Comune, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

Il Comune può procedere all'affidamento di servizi e di forniture mediante trattativa privata con gara ufficiosa con non meno di cinque ditte, quando il valore sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, IVA esclusa.

L'affidamento di opere mediante trattativa privata è consentita entro i limiti di valore e alle condizioni indicate nell'art. 24 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche.

Quando l'importo delle gare superi il valore di cui al II° e III° comma¹, la trattativa privata può svolgersi soltanto nel caso in cui siano andate deserte precedenti gare ad asta pubblica, a licitazione privata o ad appalto-concorso, o nei casi di somma urgenza o in altri casi previsti dalle leggi vigenti.

L'affidamento è preceduto da una gara ufficiosa con invito rivolto ad almeno dieci imprese, se esistenti, iscritte in appositi albi di categoria ove detti albi esistano.

E' ammessa la trattativa privata informale qualora l'importo del contratto non superi i 10 milioni di lire e con le modalità previste dal successivo articolo 28.

E' ammissibile la trattativa privata diretta con una sola impresa nei casi previsti dalle norme vigenti.

Per i contratti a rilevanza comunitaria si applica per la trattativa privata, anche in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

¹ Correzione errore materiale nella deliberazione di Consiglio comunale n. 140 dell'11/12/2000.

ART. 9 CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Le opere ed i lavori pubblici che rivestano particolare rilevanza tecnico-economica possono essere eseguiti con il sistema di affidamento in concessione ad altri enti o imprese o consorzi di imprese costituiti ai sensi di legge.

La concessione può comprendere oltre che l'esecuzione dell'opera anche la gestione della stessa.

La deliberazione comunale deve adeguatamente motivare la convenienza di ricorrere a tale sistema di affidamento dei lavori e il disciplinare di concessione deve contenere le pattuizioni contrattuali e gli elementi essenziali indicati nell'art. 20 – comma 8 – della L.R. Lombardia 12/9/1983, n. 70.

Il conferimento della concessione è preceduto, di norma, da appalto-concorso.

E' a carico del concessionario ogni responsabilità diretta o indiretta sia nei confronti dei terzi che dello stesso Comune concedente, comunque inerente l'esecuzione dei lavori oggetto di concessione, in ogni loro fase e fino all'approvazione del collaudo.

Tale responsabilità è estesa agli eventuali terzi di cui il concessionario si avvalga per l'esecuzione dell'opera.

Per i contratti a rilevanza comunitaria si applica, nei casi di affidamento in concessione, anche in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

ART. 8 BIS ()**

APPALTO E CONCESSIONE

I servizi pubblici sono espletati in concessione.

Il contratto di appalto è lo strumento normale di gestione dei servizi comunali, con il quale l'impresa affidataria si impegna ad eseguire il servizio assumendo nei confronti dell'Amministrazione un'obbligazione di attività, mentre nei rapporti con i terzi essa agisce in nome e per conto del Comune.

Della concessione l'Amministrazione si avvale, per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, per l'espletamento di un servizio o di un'attività, trasferendo potestà pubbliche inerenti all'installazione e all'organizzazione del servizio, la cui gestione viene affidata al concessionario, pur rimanendone il Comune titolare.

I rapporti fra l'Amministrazione ed il concessionario vengono regolati da convenzione per i diritti e per gli obblighi che lo stesso concessionario assumerà, nei riguardi dei terzi, in nome e per conto proprio.

ART. 10

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

L'inizio del singolo procedimento negoziale ha luogo con l'adozione della deliberazione a contrattare.

Tale deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- d) l'impegno di spesa relativo;
- e) ogni altra disposizione o clausola e/o elemento utile di valutazione ai fini del completo espletamento del procedimento negoziale.

ART. 11
DURATA DEI CONTRATTI
E DIVIETO DI CESSIONE

I contratti posti in essere dal Comune devono avere termine e durata certi.

Non è ammessa proroga o rinnovazione tacita dei contratti, così come non è consentito variarne la durata quando siano in corso di esecuzione, in mancanza di specifico e motivato provvedimento deliberativo, ad eccezione delle materie e/o dei casi espressamente disciplinati dalle vigenti leggi.

La durata dei contratti di appalto di opere pubbliche può variare anche in relazione agli istituti della sospensione dei lavori e della proroga secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia.

I contratti posti in essere con il Comune non possono essere ceduti a terzi, a pena di nullità.

Le imprese e le ditte aggiudicatarie sono tenute ad eseguire in proprio tutto quanto previsto nell'oggetto del contratto, salvo quanto disposto nel successivo art. 22.

ART. 12
ELEMENTI PARTICOLARI DEI CONTRATTI
PER OPERE PUBBLICHE E FORNITURE

I contratti relativi a opere e forniture debbono, in particolare, prevedere:

- 1) il tempo utile per la loro esecuzione, indicato in giorni;
- 2) le condizioni e i termini di pagamento in rapporto allo stato di avanzamento del lavoro;
- 3) la costituzione di un deposito cauzionale;
- 4) le penalità per il mancato rispetto dei tempi;
- 5) la risoluzione del contratto nel caso di inadempienza e l'esecuzione dei lavori da parte di altre ditte a spese della parte inadempiente;
- 6) la revisione dei prezzi esclusivamente nei casi e nei limiti prescritti dalle leggi vigenti;
- 7) l'obbligo di osservare le norme dei relativi capitolati generali e speciali.

ART. 13
REQUISITI PER
CONCORRERE ALLE GARE

I requisiti per concorrere alle gare ed i casi di esclusione dalle stesse sono disciplinati dalle norme di legge vigenti, oltre che dalle norme statutarie e regolamentari.

Le imprese devono possedere i requisiti generali nonché quelli specifici richiesti dal bando e/o avviso di gara e dalle norme vigenti in materia.

Relativamente agli appalti disciplinati dalla normativa comunitaria, per le imprese e ditte appartenenti ad altri Stati membri della Comunità Economica Europea e non residenti in Italia, si applicano le disposizioni previste dalla normativa di tale Comunità, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

Le imprese possono partecipare anche in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti.

Il raggruppamento di imprese non può essere effettuato dopo la presentazione delle offerte.

ART. 14

CRITERI GENERALI DI AGGIUDICAZIONE

Le gare sono aggiudicate in base ai criteri generali ed ai metodi dettati dalle leggi vigenti in materia, nonché nel rispetto delle norme sulla trasparenza approvate dal Consiglio Comunale.

Le modalità di scelta del contraente vengono determinate nella deliberazione a contrattare.

Quando l'asta pubblica o la licitazione privata portano ad una aggiudicazione ad un prezzo uguale o inferiore a quello posto a base di gara, l'aggiudicazione viene dichiarata seduta stante dal Presidente della Commissione di gara, tranne nel caso di offerte che presentano ribassi anomali.

Per le gare di appalto di opere pubbliche sarà indicato nel bando e/o avviso di gara il limite – prefissato dal dirigente del Settore Tecnico che ha elaborato il progetto, di concerto con il dirigente preposto ai controlli tecnico-economici – al di sotto del quale le offerte sono da considerare anomale e per le quali dovrà instaurarsi il dovuto contraddittorio, salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La verifica delle offerte anomale nell'ambito di appalti di opere pubbliche verrà effettuata, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia, da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente del Settore al quale si riferisce – al fine dell'espletamento – la procedura contrattuale, dal dirigente del Settore Tecnico che ha elaborato il progetto oggetto dell'appalto e dal dirigente preposto ai controlli tecnico-economici.

Nel caso di gare con offerte in aumento, nonché negli appalti-concorso e nelle trattative private, è riservata alla Giunta Comunale ogni valutazione delle ragioni di pubblico interesse ed ogni conseguente decisione in ordine all'aggiudicazione, che è comunque discrezionale e non fa sorgere diritti o pretese nelle ditte offerenti o interessate.

Le decisioni della Giunta saranno comunicate tempestivamente alla competente Commissione consiliare.

Per i contratti a rilevanza comunitaria si applicano i criteri di aggiudicazione previsti dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

ART. 15
COMMISSIONE PER LA GARA
MEDIANTE ASTA PUBBLICA
O LICITAZIONE PRIVATA
E PER LA TRATTATIVA PRIVATA

La Commissione di gara per l'espletamento dell'asta pubblica e della licitazione privata è composta e costituita dal dirigente del Settore al quale si riferisce, ai fini dell'espletamento, la procedura contrattuale o da un dirigente dallo stesso designato e da tre altri dipendenti comunali, sempre dal predetto designati, dei quali due espletano le funzioni di testimoni e il terzo quella di segretario.

La Commissione di gara è presieduta dal dirigente più alto in grado fra i componenti e a parità di grado il più anziano di età.

Per le operazioni dirette all'aggiudicazione mediante trattativa privata si applica il disposto di cui all'art. 29 —comma 2- della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

Il dirigente del Settore al quale si riferisce, ai fini dell'espletamento, la procedura contrattuale, incarica uno o più dipendenti comunali ai fini dello svolgimento di tali operazioni.

Con la deliberazione a contrattare, o con successiva deliberazione integrativa, possono essere chiamati a partecipare alle operazioni di cui al precedente terzo comma da uno a tre esperti interni o esterni al Comune.

ART. 16
VERBALE DI GARA
MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA

Il verbale di gara mediante licitazione privata deve indicare:

- 1) la stazione appaltante;
- 2) l'oggetto dell'appalto;
- 3) gli estremi dell'atto deliberativo che l'ha approvato;
- 4) gli estremi della pubblicazione di legge dell'avviso o del bando di gara;
- 5) i nomi delle ditte invitate;
- 6) i nomi delle ditte escluse dalla gara ed i motivi dell'esclusione;
- 7) il nome dell'aggiudicatario;
- 8) la parte dell'appalto che l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare a terzi;
- 9) ogni altro riferimento utile o prescritto da leggi e/o norme regolamentari.

ART. 17
COMMISSIONE
PER L'APPALTO-CONCORSO

La Commissione di gara è formata dal dirigente del Settore al quale si riferisce, ai fini dell'espletamento, la procedura contrattuale o da altro dirigente dallo stesso designato e da due dirigenti e/o funzionari con qualifica non inferiore all'ottava.

Sono, inoltre, chiamati a far parte della Commissione da uno a tre altri esperti interni o esterni al Comune.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario comunale.

La nomina dei membri esterni è effettuata con la deliberazione a contrattare, mentre quella dei dirigenti e funzionari comunali è effettuata con provvedimento del Segretario Generale o, per delega dello stesso, di un Vice Segretario Generale o di un Coordinatore.

La Commissione di gara è presieduta dal dirigente più alto in grado fra i componenti e a parità di grado dal più anziano di età.

ART. 18

STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

Il contratti del Comune sono stipulati di norma in forma pubblica amministrativa, salvo che la legge non ne imponga o consenta una diversa forma in considerazione della loro particolare natura.

La stipulazione dei contratti spetta, di norma, al dirigente del Settore quale si riferisce, ai fini dell'espletamento, la procedura contrattuale. Il Segretario Generale può designare, tuttavia, per particolari esigenze, altro dirigente e può anche stipulare personalmente i contratti nei quali non espleta le funzioni di ufficiale rogante.

Il Segretario Generale a' sensi di legge roga i contratti in forma pubblica amministrativa.

Nei casi di assenza o impedimento del Segretario Generale, questi è sostituito di diritto dal Vice Segretario Generale vicario e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Segretario Generale più anziano di nomina, i quali – in tali casi – provvedono anche alla rogazione dei contratti in forma pubblica amministrativa.

ART. 19
ADEMPIMENTI
PER LA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI

I contratti devono essere stipulati entro 60 giorni dall'avvenuto completamento della certificazione prevista dalla legge per la loro sottoscrizione.

L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la certificazione o l'autocertificazione (se consentita) agli effetti della legislazione antimafia vigente.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare la documentazione richiestagli entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

Qualora l'aggiudicatario non si presti alla sottoscrizione del contratto entro il termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione dell'offerta, di disporre l'incameramento della eventuale cauzione e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Amministrazione comunale è tenuta a restituire entro 40 giorni dalla aggiudicazione i depositi cauzionali provvisori in precedenza costituiti (salvo diversa disposizione di legge) per le forniture da coloro che non sono risultati vincitori. Per la ditta aggiudicataria, invece, il deposito cauzionale provvisorio va trasformato in definitivo prima della stipulazione del contratto, salvo esonero previo miglioramento dell'offerta.

TITOLO III

**REGOLAMENTAZIONE
DEGLI APPALTI
DI OPERE PUBBLICHE**

ART. 20

**IL PROGRAMMA
DI OPERE PUBBLICHE**

Il Consiglio Comunale approva, su proposta della Giunta, il programma di opere pubbliche da realizzare nel corso di ogni esercizio finanziario nel quadro di un piano triennale.

Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico.

ART. 21 DISCIPLINA

Per gli appalti di lavori e opere pubbliche si applicano le disposizioni generali dei precedenti titoli I e II.

La certezza dei costi sarà garantita, in relazione ai capitolati speciali, sulla base dei prezziari redatti da uffici pubblici.

Nei capitolati debbono essere previsti tempi vincolanti di consegna delle opere e le sanzioni relative.

Le varianti in corso d'opera debbono avere carattere di eccezionalità e debbono essere adeguatamente motivate.

Per gli appalti a rilevanza comunitaria si applicano le forme e i procedimenti previsti dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

ART. 22

SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere o dei lavori compresi nel contratto di appalto è consentito ed autorizzato dal Comune, salvo che la legge non disponga altrimenti, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice che intende avvalersi del subappalto, qualora sussistano e siano documentate tutte le condizioni previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

Trimestralmente viene inviata alla Commissione consiliare competente una relazione sulla situazione dei subappalti per opere superiori a L.200.000.000.=.

ART. 23 PROGETTAZIONE

Salvo che il Comune non intenda avvalersi dell'appalto-concorso o della concessione, i progetti delle opere e dei lavori pubblici da realizzarsi sono redatti di norma dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'incarico di progettazione può anche essere affidato a liberi professionisti in relazione alla particolare natura dell'intervento o alla indisponibilità di risorse interne. In tal caso i progettisti sono scelti secondo un principio di rotazione o per competenza nel caso sia richiesta una specializzazione specifica.

Per le opere che richiedano particolari specializzazioni tecnico-scientifiche o che presentino particolare complessità, verrà bandito, ai fini dell'incarico di progettazione, un pubblico concorso. Periodicamente viene pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti.

La progettazione, di massima o esecutiva, deve essere corredata di tutti gli elementi tecnici e finanziari e tenere conto dell'intero costo dell'opera ricavato da computi e stime progettuali.

ART. 24

DIREZIONE DEI LAVORI

Il Comune controlla la fase esecutiva delle opere e dei lavori tramite la Direzione dei lavori, secondo le norme del proprio capitolato generale delle opere pubbliche.

La Direzione dei lavori è addetta alla sorveglianza dei lavori e ad ogni altro adempimento previsto dalle disposizioni di legge e del capitolato.

La Direzione dei lavori deve essere di norma affidata ad un funzionario tecnico del Comune; ove si ricorra a liberi professionisti la scelta viene effettuata, nell'ambito di un apposito elenco, seguendo un principio di rotazione.

Il Direttore del competente Settore dell'Ufficio Tecnico sovrintende personalmente o incarica personale tecnico di adeguata qualifica del proprio Settore a sovrintendere al regolare andamento dei lavori, dall'inizio alla completa esecuzione, anche se progettati o diretti da liberi professionisti.

ART. 25 COLLAUDO

Tutti i lavori e le opere fatte a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo in conformità dei relativi capitolati.

In caso di lavori ed opere di importo sino a 150 milioni di lire (IVA esclusa), il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

Per lavori ed opere di importo superiore ma non eccedenti 1.000 milioni di lire (IVA esclusa), il formale atto di collaudo può essere sostituito con il certificato che ne attesti la regolare esecuzione, ove tale facoltà sia prevista preventivamente per motivate ragioni tecniche e non sussista una diversa disciplina di legge.

Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Direttore dei lavori, confermato dal Direttore del Settore Tecnico competente o dal Coordinatore dell'area funzionale nella quale si colloca tale Settore.

I collaudatori vengono nominati seguendo precisi criteri di rotazione.

Il collaudo collegiale è riservato alle ipotesi in cui occorra il concorso diverse competenze specifiche.

Si applicano, in materia di collaudi, le norme di cui al Titolo V della Lombardia 12/9/1983, n. 70.

TITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE FORNITURE E DEGLI APPALTI DI SERVIZI

ART. 26 (*) DISCIPLINA**

Alle procedure dirette ad acquisire beni o servizi si applicano le disposizioni dei precedenti titoli I° e II°.

Il Comune metterà a disposizione, con aggiornamento semestrale, un apposito opuscolo portante gli elenchi dei fornitori, con tutti i dati necessari per garantire la massima trasparenza.

Per le forniture a rilevanza comunitaria si applicano le forme e i procedimenti previsti dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

Per l'effettuazione di gare telematiche sopra soglia gli Uffici procedono secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 101/2002 – Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi – e dalla normativa vigente.

ART. 27
ELEMENTI PARTICOLARI RELATIVI
ALLE FORNITURE E AGLI
APPALTI DI SERVIZI

Ai fini degli acquisti o del conferimento di servizi deve essere preventivamente predisposto un elenco di ditte suddiviso per rami merceologici o di ditte che trattano prodotti informatici nel quale chiunque può chiedere di essere iscritto, purché alleggi certificato della C.C.I.A.A., certificato antimafia, modello INPS indicante il numero dei dipendenti, modello IRPEF o IRPEG con particolare riferimento al volume di affari nell'ultimo triennio.

La fornitura può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa o di installazione dei prodotti, quando ciò sia strettamente necessario per il loro uso.

La liquidazione delle fatture relative a contratti di fornitura è disposta dal Settore competente, non appena conseguita la consegna delle merci e dopo il loro collaudo per campione, ovvero certificazione della regolare effettuazione della fornitura o del servizio richiesto.

Il nominativo del vincitore della gara (sia essa pubblica o a trattativa privata) deve essere comunicato a tutti i partecipanti alla stessa entro 30 giorni dalla formalizzazione dell'esito della gara.

ART. 28 (*)
CONTRATTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Gli acquisti di beni e la prestazione di servizi per esigenze economali o necessari al funzionamento di unità operative, possono essere effettuati, a mezzo FARC e nel rispetto delle relative regolamentazioni, sino all'importo di L. 10.000.000.= previa acquisizione di almeno tre preventivi o offerte contenenti i relativi prezzi ed ogni altra condizione ritenuta utile dal Comune.

Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a 5 milioni di lire e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' CHE COMPORTANO LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 29 DISCIPLINA

Ai rapporti contrattuali che non riguardano opere pubbliche, forniture e servizi si applicano le disposizioni generali dei precedenti titoli I e II, se compatibili.

I contratti relativi alle locazioni, agli affitti, alle concessioni demaniali, cimiteriali, le convenzioni per incarichi professionali e simili, di regola affidati per trattativa privata, possono essere stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. Per tali contratti, tuttavia, l'Amministrazione può decidere di scegliere il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata in relazione alla loro particolare importanza o al loro valore.

Alle convenzioni urbanistiche e agli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, si applicano le prescrizioni delle norme di legge e/o regolamentari che li riguardano.

Nel caso sia prevista, nell'ambito delle convenzioni di cui al precedente comma o in altro atto, l'esecuzione da parte di terzi di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, nella deliberazione di autorizzazione dovranno essere esattamente previsti i tempi di esecuzione di tali opere, oltre che puntuali verifiche in ordine alla stessa esecuzione tese a garantire il rispetto della progettazione.

I contratti riguardanti materiali e/o apparecchiature informatiche sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e dalle norme statali con queste compatibili dirette a disciplinare la specifica materia.

L'accettazione di sponsorizzazioni da parte del Comune deve avvenire con atto deliberativo dal quale risulti il soggetto che realizza l'opera o il servizio, l'entità dei costi, le modalità di finanziamento.

Un resoconto dettagliato dovrà essere presentato alla competente commissione consiliare a chiusura dei lavori.

Le norme del presente regolamento non si applicano alle convenzioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 30

DISPOSIZIONI CHE REGOLAMENTANO I RAPPORTI CONTRATTUALI

I rapporti contrattuali del Comune sono regolati:
dalle clausole del contratto stipulato;
dalle disposizioni del capitolato generale del Comune e dei singoli capitolati speciali, vigenti al momento della stipulazione del contratto;
dalle vigenti disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle altre leggi in materia;
dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano;
dal codice civile per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

ART. 31 (*)
ENTRATA IN VIGORE

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.

Le modifiche regolamentari proposte con la Delibera di cui alla circolare 616, si applicano per le gare pubblicate in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento.

2